

# **REGOLAMENTO COMUNALE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

## **INDICE**

<b>ARTICOLO 1</b>	<b>Istituzione del canone e definizioni</b>
<b>ARTICOLO 2</b>	<b>Ambito e scopo del regolamento</b>
<b>ARTICOLO 3</b>	<b>Classificazione del Comune</b>
<b>ARTICOLO 4</b>	<b>Funzioni relative al canone</b>
<b>ARTICOLO 5</b>	<b>Distinzione tra le occupazioni e atto di concessione</b>
<b>ARTICOLO 6</b>	<b>Commercio su aree pubbliche</b>
<b>ARTICOLO 7</b>	<b>Domanda di occupazione</b>
<b>ARTICOLO 8</b>	<b>Istruttoria della domanda</b>
<b>ARTICOLO 9</b>	<b>Contenuto e rilascio della concessione</b>
<b>ARTICOLO 10</b>	<b>Durata</b>
<b>ARTICOLO 11</b>	<b>Titolarità della concessione</b>
<b>ARTICOLO 12</b>	<b>Rinnovo e disdetta delle concessioni</b>
<b>ARTICOLO 13</b>	<b>Obblighi del concessionario</b>
<b>ARTICOLO 14</b>	<b>Modifica, sospensione e revoca della concessione</b>
<b>ARTICOLO 15</b>	<b>Decadenza ed estinzione della concessione</b>
<b>ARTICOLO 16</b>	<b>Criteri per la determinazione della tariffa e modalità di applicazione del canone</b>
<b>ARTICOLO 17</b>	<b>Categoria delle località</b>
<b>ARTICOLO 18</b>	<b>Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone</b>
<b>ARTICOLO 19</b>	<b>Determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti</b>
<b>ARTICOLO 20</b>	<b>Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee</b>
<b>ARTICOLO 21</b>	<b>Soggetto passivo</b>
<b>ARTICOLO 22</b>	<b>Esclusioni</b>
<b>ARTICOLO 23</b>	<b>Esenzioni</b>
<b>ARTICOLO 24</b>	<b>Riduzioni</b>
<b>ARTICOLO 25</b>	<b>Accertamento riscossione coattiva e rimborso</b>
<b>ARTICOLO 26</b>	<b>Versamento del canone per le occupazioni permanenti</b>
<b>ARTICOLO 27</b>	<b>Versamento del canone per le occupazioni temporanee</b>

**ARTICOLO 28     Contenzioso**

**ARTICOLO 29     Norme transitorie e finali**

**ARTICOLO 1 - Istituzione del canone e definizioni**

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito nel Comune di Vigarano Mainarda (FE) il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, che sarà applicato secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Ai fini del presente Regolamento, si intendono :

per "canone", il canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche così come definito dal decreto legislativo indicato al precedente comma;

per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività;

per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree pubbliche ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indispensabile del Comune e le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

## **ARTICOLO 2 - Ambito e scopo del regolamento**

1. Il Regolamento disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'art. 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il presente regolamento.
2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni, le esenzioni, le riduzioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere in conto del beneficio che il singolo occupante trae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

## **ARTICOLO 3 - Classificazione del Comune**

1. In base ai dati pubblicati dall'ISTAT per cui la popolazione residente al 31 dicembre 1997 risultava assommare a n. 6478 abitanti, il comune di Vigarano Mainarda agli effetti della applicazione del canone è assegnato alla classe 1.1, di cui all'articolo 63, comma 1, lettera f), punto 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

## **ARTICOLO 4 - Funzioni relative al canone**

1. All'interno dell'Ente le funzioni relative al canone sono così ripartite :

- l'istruttoria per il rilascio della concessione è di competenza dell'Ufficio Tecnico se trattasi di occupazione permanente, è di competenza dell'Ufficio Polizia Municipale se trattasi di occupazione temporanea;
- tutte le operazioni relative alle riscossioni sono di competenza dell'Ufficio Tributi.

2. In particolare, il funzionario responsabile Ufficio Tecnico o il funzionario responsabile Polizia Municipale :

- cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego) nel quale viene determinato il canone;
- deve trasmettere al servizio tributi, copia della legge e dai regolamenti rilevanti in materia di entrate comunali;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di entrate comunali;

3. L'ufficio Tributi verifica i versamenti, cura la emissione dei ruoli coattivi inerenti le somme non pagate entro i termini, a sensi art. 4 del regolamento delle entrate.

4. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario, il quale verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato d'appalto. Nella deliberazione di affidamento del Servizio verrà individuato il Responsabile di tale attività.

## **ARTICOLO 5 - Distinzione tra le occupazioni e atto di concessione**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione del suolo pubblico, anche, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. Nei casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, può disporre :

- il regolarizzo dell'occupazione senza titolo mediante rilascio dell'atto di concessione, con decorrenza dall'inizio dell'occupazione, nel rispetto delle prescrizioni e degli altri obblighi imposti al concessionario;
- la rimozione dei materiali la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione di eventuali sanzioni.

## **ARTICOLO 6 - Commercio su aree pubbliche**

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

## **ARTICOLO 7 - Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale il suolo pubblico, in via temporanea o permanente deve preventivamente presentare al Comune domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve contenere :
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale dei richiedenti nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
  - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
  - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
3. Di norma, nel caso per la medesima area vengano presentate più richieste di concessione, ovvero la superficie concedibile per uno spazio pubblico sia inferiore alla domanda di occupazione, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, fatta salva diversa specifica regolamentazione.
4. Il responsabile del servizio, qualora a sua discrezione risulti più vantaggioso, può rilasciare la concessione al richiedente che proporrà la miglior offerta in aumento del canone, indicando la superficie che intende occupare e la tariffa che intende corrispondere per metro quadrato. Il responsabile del servizio competente deve :
  - a) informare i richiedenti del numero delle domande e della superficie disponibile per la concessione;
  - b) stabilire un termine perentorio per la presentazione delle offerte in aumento in busta chiusa;

- c) comunicare l'avvenuta definizione della concessione a tutti i soggetti che ne hanno fatta richiesta e che hanno presentato l'offerta in aumento.

## **ARTICOLO 8 - Istruttoria della domanda**

1. La domanda di occupazione di cui all'articolo 7 è di competenza :
  - dell' Ufficio tecnico per le occupazioni permanenti ;
  - dell' Ufficio tributi per le rimanenti occupazioni temporanee .
  
2. La domanda di occupazione è assegnata al responsabile del relativo servizio, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tal fine provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati.
  
3. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

## **ARTICOLO 9 - Contenuto e rilascio della concessione**

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Funzionario Responsabile del servizio rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere :
  - il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
  - l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 13 del presente regolamento.
3. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
4. L'Ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
5. L'ammontare della cauzione è stabilito dal responsabile del servizio, competente all'emissione della concessione, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
6. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nullaosta del Responsabile del servizio che ha richiesto la cauzione.



## **ARTICOLO 10 - Durata**

1. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 29, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
2. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal responsabile del servizio competente, sulla base della domanda e in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

## **ARTICOLO 11 - Titolarità della concessione**

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale; per cui non è consentita la subconcessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Non è richiesto nuovo atto di concessione nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

## **ARTICOLO 12 - Rinnovo e disdetta delle concessioni**

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il Concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il Concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2, la disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

## **ARTICOLO 13 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di :
  - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese;
  - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
  - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
  - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - e) versamento del canone alle scadenze previste.

## **ARTICOLO 14 Modifica, sospensione e revoca della concessione**

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

## **ARTICOLO 15 - Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono causa di decadenza della concessione :
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.
2. Sono causa di estinzione della concessione :
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
3. L'estinzione e la decadenza non comportano restituzione, nemmeno parziale, del canone versato.

## **ARTICOLO 16 - Criteri per la determinazione della tariffa e modalità di applicazione del canone**

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati sulla base dei seguenti elementi :

- la classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
  - durata della occupazione;
  - valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Le tariffe ordinarie, e le maggiorazioni delle stesse sono indicati negli articoli del presente Regolamento.
  3. Le frazioni di tariffa sino a £. 50 sono arrotondate alle lire 100 inferiori e quelle oltre £. 50 sono arrotondate alle lire 100 superiori.
  4. L'importo dei canoni fino a £. 500 è arrotondato alle lire 1.000 inferiori, oltre £. 500 alle lire 1.000 superiori.
  5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proporzione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
  6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, intendendosi per tale le prime due annualità, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a £. 1250 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di £. 1.000.000. a decorrere del terzo anno la tariffa applicabile sarà quella minima prevista per le occupazioni permanenti, ridotta del 50 %.

## **ARTICOLO 17 - Categoria delle località**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in 3 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. L'elenco di classificazione delle strade ed aree pubbliche è allegata al presente Regolamento (TABELLE "A"), del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione da adottarsi del Consiglio comunale con effetto dal 1<sup>a</sup> gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

## **ARTICOLO 18 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato alla entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate al suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie minima della figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
2. Ai fini della commisurazione dell'occupante, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con atti separati, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione.
5. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montani ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
6. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 %.

## ARTICOLO 19 - Determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti

1. La tariffa base del canone per le occupazioni permanenti è così determinata per metro quadrato o metro lineare :

Euro 17,56 per la I° Categoria

Euro 11,88 per la II° Categoria

Euro 5,68 per la III° Categoria

2. Ai fini della valutazione economica per la specifica attività esercitata dal titolare, la tariffa ordinaria di cui al precedente comma 1, sempre con riguardo alla categoria della strada viene applicata con i coefficienti, che non possono in ogni caso essere inferiori 0,10 o superiori 2,00, di cui alla tabella di seguito riportata:

- occupazioni con chioschi od edicole (comprensive di tutta la superficie concessa)	1,00
- occupazioni con strutture infisse al suolo utilizzate per attività commerciali	1,00
- occupazioni per esposizioni di merci o di prodotti promozionali all'esterno degli esercizi commerciali	1,00
- occupazioni con impianti pubblicitari superiori a 1 metro	0,80
- occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo	0,50
- occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico	0,50
- altre occupazioni di suolo (generica)	1,00

3. La misura della tariffa base prevista per categoria di importanza di cui al comma 1 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella del comma 2. l'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

4. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative riscosse dal comune per la medesima area concessa, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

5. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

## **ARTICOLO 20 - Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee**

1. La tariffa base del canone per le occupazioni temporanee, per ogni giorno di occupazione e per metro quadrato o lineare, è di :

Euro 1,03 per la I° Categoria  
Euro 0,72 per la II° Categoria  
Euro 0,30 per la III° Categoria

2. Ai fini della valutazione economica per la specifica attività esercitata dal titolare, la tariffa ordinaria di cui al precedente comma 1, sempre con riguardo alla categoria della strada viene applicata con i coefficienti, che non possono essere in ogni caso inferiori a 0,10 o superiori a 2,00, di cui alla tabella di seguito riportata :

- occupazioni effettuate da venditori ambulanti	0,50
- occupazioni con ponteggi attrezzature per edilizia	0,20
- occupazioni effettuate da venditori ambulanti "fissi"	0,25
- occupazioni di spazi soprastanti e sovrastanti	0,50
- occupazioni con banchi di vendita e/o esposizione	1,00
- impianti pubblicitari	0,80

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore, secondo la tariffa di cui al primo comma.

4. La tariffa base prevista a giorno per le categorie di importanza di cui al primo comma va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella del secondo comma. L'importo così ottenuto va ripartito a ore di occupazione e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari.

## **ARTICOLO 21 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione, in mancanza dell'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

## **ARTICOLO 22 - Esclusioni**

1. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo quadrato o lineare.
2. Per i passi carrabili e per i semplici accessi carrabili il canone non è dovuto, fermo restando che qualora i soggetti interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per divieto di sosta sull'area antistante gli accessi a norma del codice della strada, il rilascio del cartello è subordinato al rimborso delle spese sostenute dal Comune per l'installazione, nella misura quantificata dall'ufficio tecnico comunale.
3. Non sono assoggettate al canone le occupazioni effettuate con tende o simili, fisse o detraibili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, sia in forma permanente che temporanea.
4. Non sono assoggettate al canone le occupazioni effettuate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
5. Sono inoltre escluse dal canone :
  - a) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
  - b) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, stante che il carattere di stabilità è determinato dal fatto obiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia stata richiesta alcuna autorizzazione con valenza edilizia.



## **ARTICOLO 23 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone di concessione :
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera C.T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/1986 n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le occupazioni realizzate dalle Associazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
  - c) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per il tempo stabilito dalle relative disposizioni di legge e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al metro quadrato o lineare;
  - d) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
  - e) le occupazioni occasionali con fiori e piante effettuate in occasione di festività o ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
  - f) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature con deposito cicli;
  - g) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazione di pubblicità;
  - h) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
  - i) le occupazioni con apparecchi automatici o simili fino a 1 metro quadrato;
  - j) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
  - k) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - m) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
  - n) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per i piccoli lavori di riparazione manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore alle 8 ore;

- o) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 8 ore;
- p) le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche congiuntamente a terzi;
- q) le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni e giochi dello spettacolo viaggiante.

#### **ARTICOLO 24 - Riduzioni**

1. Il canone di concessione è ridotto :
  - per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, del 80 %
  - per le occupazioni realizzate per finalità sportive e culturali del 80 %
  - per le occupazioni temporanee di durata di almeno 15 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 20 %
2. La riscossione del canone, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 %
3. Per le occupazioni temporanee aventi durata inferiore al giorno, la tariffa giornaliera viene ridotta del 50 % qualora sia inferiore alle 12 ore.

## **ARTICOLO 25 - Accertamento riscossione coattiva e rimborso**

1. All'accertamento, alla riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canone ed ai rimborsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del regolamento generale delle entrate.

## **ARTICOLO 26 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è fino a 0,49 o per eccesso se è superiore.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone sia di importo superiore ad euro 258,23.
6. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

## **ARTICOLO 27 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'articolo precedente comma 4 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

## **ARTICOLO 28 - Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione sono di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

## **ARTICOLO 29 - Norme transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1<sup>o</sup> gennaio 1999. dalla stessa data si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal regolamento medesimo.
2. Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1<sup>o</sup> gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfetariamente come da art. 63, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, prendendo a base il n. degli Utenti alla data medesima, così come disciplinato al comma 6 dell'articolo 16 del presente regolamento.
3. Le concessioni di spazi e aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del Titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della tariffa stabilita dal presente Regolamento.

## **TABELLA A**

### **STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE 1° CATEGORIA :**

Via Cento (dal n.civ. 31 al n.civ. 294) – Via A. De Curtis (Totò) – Via Donatori di Sangue – Via Municipio – Via Argine Reno – Via G. Garibaldi – Via C. Cavour – Piazza della Repubblica – Via G. Marconi – Via Don Minzoni – Via Roma – Via A. Gramsci – Via Frabboni – Via Barboni – Via G. Mazzini – Via Toselli – Via L. Ariosto – Via G. di Vittorio – Via G. Pascoli – Via Ungaretti – Via Matteotti – Via Amendola – Via P.P. Pasolini – Via F.lli Cervi – Via E. Curiel – Via del Giglio – Via delle Rose – Via delle Viole – Via dei Tigli – Via F.lli Rosselli – Via Rondona (dal n.civ. 61 all’innesto con Via Mantova) – Via Mantova (dal n.civ. 5/B al n.civ. 321/B) – Via XXV Aprile – Via 2 Agosto – Via Aldo Moro (I – II – III traversa) – Via L. Basso .

### **STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2° CATEGORIA :**

Via Cento (da innesto da Via Rondona a fine territorio con Mirabello) – Via G. Verdi – Via Rondona (da innesto Via Cento ad incrocio Via Argine Po) – Via Toscanini – Via Pasta (dall’innesto Via Rondona fino al n.civ. 23/L) – Via S. Pertini – Via Strozzi – Via Carducci – Via Fondo Reno (da innesto Via Cento al n.civ. 74/B) – Via V. Emanuele II – Via Cento (da inizio territorio confine con Ferrara ad innesto Via V. Emanuele II) – Via dell’Artigianato – Via Madonna Boschi (dal n.civ. 34 al n.civ. 16/a) – Via del Lavoro – Via Mantova (da inizio territorio confine con Ferrara al n.civ. 5/B escluso) – Via Don Riccioli – Via B. Buozzi – Via del Giglio – Via dei Pioppi – Via del Melograno – Via I Maggio – Via P. Magri – Via Argine Po – Via Diamantina (dal n.civ. 23 al n.civ. 69) – Via Mantova (da innesto Via Diamantina a fine territorio con Bondeno) – Via Canal Bianco (dall’innesto Via Diamantina al n.civ. 22/1) .

### **STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE 3° CATEGORIA :**

Via Madonna Boschi (dall’innesto Via Imperiale al n.civ. 34) – Via Madonna Boschi (dal n.civ. 16/a escluso all’innesto Via Coronella) – Via Imperiale – Via Cioccana – Via Confine – Via Coronella – Via Fondo Reno (dal n.civ. 74/B escluso al termine territorio confine con Ferrara) – Via Frattina – Via Pasta (dal n.civ. 23/L Case Popolari escluse all’innesto Via Tortiola – Via Tortiola – Via Diamantina (da innesto Via Rondona al n.civ. 23/a Case Popolari escluse) – Via Canal Bianco (da inizio territorio confine con Bondeno ad innesto Via Diamantina) – Via Canal Bianco (dal n.civ. 22/1 al termine del territorio confine con Ferrara) .

